

Legge regionale 3 novembre 2021, n. 26.

“Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7)

1. La legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.) è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è così sostituito:

“2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De. Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.”;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

“1.bis. Il Registro regionale De. Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30.”;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 7, è inserito il seguente:

“1.bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 ottobre 2021.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 20 luglio 2021, n. 7: "Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."

Articolo 1: "Finalità".

Comma 2: "2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle Indicazioni Geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)."

Articolo 3: "Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."

Comma 1: "1. È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di seguito denominato Registro, all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita."

Articolo 7: "Regolamento".

Comma 1: "1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, a emanare apposito regolamento che disciplina quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge."

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 20 luglio 2021, n. 7: *“Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”*, così come risulta modificata dalla legge regionale 3 novembre 2021, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del *“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”* (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato della Legge Regionale 20 luglio 2021, n. 7: *“Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”*

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione valorizza l'istituzione delle denominazioni comunali (De.Co-De.C.O.), di seguito denominate De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.

2. *Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De. Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.*

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) De.Co.: la Denominazione comunale, deliberata dal Comune, tramite apposita delibera di Giunta municipale e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale. La De.Co. non rappresenta un marchio di qualità o di certificazione, ma un primo livello di tutela;

- b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico ed artigianale, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca, caratteristica del territorio;
- c) Registro regionale De.Co.: il documento nel quale sono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;
- d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: il riferimento orientativo per i Comuni, al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. nonché una guida per l'iscrizione dei Comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 3

(Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

1. È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di seguito denominato Registro, all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.

1.bis. Il Registro regionale De. Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30.

2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte dei Comuni mediante apposita delibera di Giunta municipale, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.

3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 1 possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.

4. Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 7, provvede a:

- a) individuare la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro;
- b) definire le sezioni e i campi informativi del Registro;
- c) individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;
- d) definire le procedure per l'iscrizione e per l'aggiornamento dello stesso;
- e) fornire forma grafica al logo del Registro e stabilire le regole per la sua concessione;
- f) definire le modalità di diffusione informativa del Registro.

Art. 4

(Regolamento di iscrizione)

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti per i Comuni che intendono riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, a emanare apposito regolamento.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., il regolamento di cui

all'articolo 7:

- a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro;
- b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;
- c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;
- d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;
- e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.

3. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.)

1. La Regione, al fine di sostenere orientamenti per i Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, promuove l'istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 7 si definisce anche:
 - a) la sede del Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
 - b) gli adempimenti formali per l'iscrizione dei Comuni al Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
 - c) gli obiettivi e le modalità di funzionamento;
 - d) gli strumenti indispensabili per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti, nonché la cooperazione tra i Comuni e la Regione.
3. Il Coordinamento è aperto ad ogni Comune della Regione Campania che può farne parte sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna amministrazione comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.

Art. 6

(Promozione dei prodotti De.Co.)

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea), considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, testimonianza del territorio campano da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata della Regione.
2. La Regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale, sostegno, anche economico, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale dedicata.
3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co.

Art. 7

(Regolamento)

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, a

emanare apposito regolamento che disciplina quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

1.bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, trasmette al Consiglio regionale della Campania, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) le delibere di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- b) la valutazione sulla coerenza dei predetti provvedimenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3;
- c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 della Regione Campania.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Regolamento regionale 3 novembre 2021, n. 6.

“Regolamento di attuazione della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori);
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 2021

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle risorse previste dalla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori).

Art. 2

Soggetto attuatore

1. La Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza, di seguito Fondazione Pol.i.s., è individuata quale soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15/2020, in conformità all'articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

2. A tale scopo, la Fondazione Pol.i.s., in particolare:

- a) istituisce, previo avviso pubblico, l'elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per l'utilizzazione degli spazi ospitanti i Punti Lettura;
- b) provvede, nel rispetto della normativa vigente, all'allestimento dei Punti Lettura e alla realizzazione di contenuti scientifici e dei servizi necessari alla realizzazione delle attività;

- c) istituisce, previo avviso pubblico, l'elenco dei soggetti interessati allo svolgimento delle attività dei Punti lettura;
- d) cura l'individuazione dei bambini, delle bambine e dei genitori partecipanti alle attività dei Punti Lettura.

Art. 3

Spazi

1. Per consentire l'individuazione degli spazi di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2020, la Fondazione Pol.i.s., tramite avviso pubblico, istituisce un elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per l'utilizzazione degli stessi.
2. Gli spazi, da riservare alle attività dei Punti Lettura, nel rispetto della normativa vigente, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere adeguati alle normative in materia di sicurezza vigenti;
 - b) essere in ottimo stato manutentivo e privi di mobilio e suppellettili non funzionali alle attività;
 - c) possedere accesso tale da consentire l'ingresso con passeggini/carrozine;
 - d) essere situati in un ambiente privo di inquinamento acustico, lontano dai rumori;
 - e) essere adeguatamente climatizzati;
 - f) essere provvisti di almeno una fonte di luce naturale;
 - g) garantire adeguata riservatezza agli utenti.
3. La dotazione di uno spazio all'aperto adeguato allo svolgimento delle attività è considerata titolo preferenziale.

Art. 4

Allestimento dei Punti Lettura.

1. L'allestimento e la dotazione dei Punti Lettura consiste:
 - a) nella dotazione libraria iniziale e nel successivo aggiornamento delle collezioni;
 - b) nell'arredo dello spazio;
 - c) nei materiali informativi e divulgativi destinati alle famiglie.
2. Per l'acquisto di beni e materiali necessari all'allestimento dei Punti Lettura, nonché per la realizzazione di contenuti scientifici e altri servizi necessari alla realizzazione delle attività (azioni di ricerca, formazione, raccolta ed elaborazione dati, monitoraggio, disseminazione dei risultati, valutazione d'impatto, comunicazione ed altro), la Fondazione Pol.i.s. individua i soggetti affidatari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5

Operatori

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2020, la Fondazione Pol.i.s., tramite avviso pubblico, istituisce un elenco dei soggetti interessati a svolgere le attività dei Punti Lettura.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - b) diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado;
 - c) esperienza complessiva per almeno un biennio in attività di lettura di relazione rivolta alla fascia d'età da 0 a 6 anni e agli adulti di riferimento.

3. Costituiscono titoli preferenziali per la selezione degli operatori:

- a) diploma di laurea triennale;
- b) diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento;
- c) titoli post laurea;
- d) corsi di formazione sulla promozione della lettura rivolta alla prima infanzia e alla lettura di relazione;
- e) corsi di formazione e/o workshop sull'editoria per l'infanzia;
- f) esperienze di almeno 2 anni con funzione di lettore/lettrice in progetti finalizzati alla promozione della lettura dialogica con la prima infanzia;
- g) esperienze di almeno 2 anni con ruolo di gestione delle attività e monitoraggio delle stesse in progetti finalizzati alla promozione della lettura dialogica con la prima infanzia.

Art. 6

Modalità per l'erogazione delle risorse.

1. Fatte salve eventuali modifiche e/o condizioni imposte dalla natura delle risorse impiegate, l'erogazione dei fondi è disposta in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. La prima anticipazione delle risorse, pari al 40 per cento dell'importo annuale, è erogata alla Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, di:
 - a) comunicazione di avvio delle attività relative all'annualità in corso;
 - b) richiesta di erogazione dell'anticipo del 40 per cento dell'importo annuale;
 - c) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi per l'annualità in corso.
3. La seconda anticipazione delle risorse, pari al 30 per cento dell'importo annuale, è erogata a seguito della presentazione, entro il 30 gennaio di ogni anno, di:
 - a) richiesta di erogazione del secondo anticipo, pari al 30 per cento dell'importo annuale;
 - b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate.
4. Il saldo, pari al 30 per cento dell'importo annuale, è erogato a seguito della presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di:
 - a) richiesta di erogazione del saldo pari al 30 per cento dell'importo annuale;
 - b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro riepilogativo delle spese.

Art. 7

Tutela della Privacy.

1. I dati di cui la Regione Campania entra in possesso in osservanza del presente regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Per consentire l'avvio delle attività in fase di prima applicazione, in considerazione dei ritardi causati dalla emergenza pandemica da COVID 19 e della dichiarazione del conseguente stato di emergenza, le modalità di richiesta dei fondi sono le seguenti:
 - a) il primo anticipo delle risorse, pari al 50 per cento dell'importo annuale, è erogato alla Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del presente regolamento, di:

- 1) richiesta di erogazione dell'anticipo del 50 per cento dell'importo annuale;
- 2) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi;

b) il saldo, pari al 50 per cento dell'importo annuale, è erogato a seguito della presentazione di:

- 1) richiesta di erogazione del saldo pari al 50 per cento dell'importo annuale;
- 2) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro riepilogativo delle spese.

2. Ai fini dell'individuazione degli spazi e degli operatori si utilizzano, per l'avvio delle attività, gli albi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Assessori Lucia Fortini e Mario Morcone (Delibera di Giunta regionale 5 ottobre 2021, n. 432).

Acquisita dal Consiglio regionale in data 19 ottobre 2021 con il n. 163 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 ottobre 2021.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Commi 1.

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009".

Articolo 16: "Misure per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata".

"1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nonché per le misure di sostegno alle vittime della criminalità può avvalersi, sentita la commissione consiliare speciale contro la camorra e la criminalità organizzata, nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, della fondazione Politiche integrate per la sicurezza (POLIS) della Regione Campania."

Note all'articolo 3.

Commi 1.

Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 15: "Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori."

Articolo 2: "Interventi".

"1. La Regione, si impegna a istituire un sistema capillare di Punti Lettura, considerati presìdi di legalità e dispositivi di prevenzione del disagio sociale.

2. I Punti Lettura sono spazi educativi specificamente allestiti e dotati di libri per le bambine e i bambini fino a sei anni di età, dove promuovere buone pratiche per lo sviluppo nei primi anni di vita, accrescere il potenziale umano, sostenere le competenze dei genitori attraverso la lettura di relazione intesa come strumento di efficacia scientificamente riconosciuto.

3. La Regione promuove e sostiene i Punti Lettura in spazi istituzionali, biblioteche, istituti scolastici, sedi di organizzazioni del Terzo settore, servizi materno-infantili e presìdi sanitari territoriali, strutture ospedaliere, istituti penitenziari, beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei volontari che collaborano o intendono collaborare alle attività dei Punti Lettura, al fine di acquisire le competenze adeguate per svolgere attività socio-educative di lettura di relazione con i bambini, i loro genitori o adulti di riferimento.

5. La Regione si impegna a istituire un Albo degli operatori socio-educativi specializzati nella lettura di relazione, dal quale attingere per consentire le attività dei Punti Lettura.

6. Le risorse per la realizzazione delle misure previste dalla presente legge sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche e con regolamento adottato dalla Giunta regionale sono disciplinate i criteri e le modalità di erogazione.”.

Note all'articolo 5.

Commi 1.

Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 15 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 3.

Articolo 2 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 3.

Note all'articolo 7.

Commi 1.

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE: Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).



Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/10/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

Oggetto dell'Atto:

ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO -APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA RELATIVA AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 2. "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 18 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA)", COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18 del 08/08/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania", la Regione Campania "valorizza il ruolo delle Associazioni Pro Loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo";
- b. ai sensi dell'art. 24 della medesima L.R. n. 18/2014, la Regione Campania ha istituito l'Albo regionale delle associazioni Pro Loco, pubblicato e aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione;
- c. il medesimo art. 24 rinvia ad apposito Regolamento la definizione delle modalità di gestione dell'Albo e dei requisiti necessari per l'iscrizione allo stesso.

PREMESSO, altresì, CHE

- a. la Regione, secondo quanto disposto dall'art. 25 della medesima L.R. n. 18/2014 "nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento";
- b. con Regolamento n. 2 del 06/03/2015, pubblicato sul BURC n. 16 del 9 marzo 2015, sono state definite le modalità di gestione ed i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni Pro Loco, nonché le modalità per l'assegnazione dei contributi alle associazioni Pro Loco e ai Comitati UNPLI;
- c. con il Decreto dirigenziale n. 72 dell'08/09/2017, pubblicato sul BURC n. 67 dell'11 settembre 2017, al fine di agevolare l'iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco e la presentazione delle istanze di contributo da parte delle Pro Loco interessate, è stata predisposta e poi pubblicata la relativa modulistica sul sito istituzionale della Regione Campania.

PRESO ATTO CHE

- a. con regolamento regionale n. 2 del 10/02/2021, pubblicato sul BURC n. 16 del 15 febbraio 2021, sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n.2/2015;
- b. le suddette modifiche riguardano, tra l'altro:
 - b.1. le modalità di invio delle richieste di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco;
 - b.2. le modalità di invio della documentazione prevista dall'art. 5 del regolamento regionale n.2/2015;
 - b.3. le competenze sulle procedure di valutazione delle richieste del contributo destinato alle associazioni pro loco e ai comitati UNPLI e la relativa liquidazione, attribuite all'Agenzia Campania Turismo;
 - b.4. le modalità di invio delle richieste di contributo e delle richieste di liquidazione degli stessi.

RITENUTO, pertanto, necessario dover

- a. approvare la modulistica relativa al regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2. "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)", così come modificato e integrato dal regolamento regionale n.2/2021, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, così come di seguito specificato:
 - a.1. Allegato A – Richiesta iscrizione Albo regionale pro loco (art.3);
 - a.2. Allegato B – Attività e funzionamento pro loco (art.5);
 - a.3. Allegato C – Richiesta contributo UNPLI (art.8);
 - a.4. Allegato D – Richiesta contributo pro loco iscritte all'Albo regionale (art.9);
- b. disporre la pubblicazione degli allegati di cui al precedente punto a., anche in formato editabile, sul sito istituzionale della Regione Campania alla pagina dedicata all'Albo regionale delle Pro Loco.

VISTI

- a. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
- b. il D.P.G.R. n. 2 del 06/03/2015;
- c. il D.P.G.R. n. 2 del 10/02/2021;
- d. il D.P.G.R. n. 145 del 27/09/2019.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la modulistica relativa al regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2. "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)", così come modificato e integrato dal regolamento regionale n.2/2021, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, così come di seguito specificato:
 - 1.1. Allegato A – Richiesta iscrizione Albo regionale pro loco (art.3);
 - 1.2. Allegato B – Attività e funzionamento pro loco (art.5);
 - 1.3. Allegato C – Richiesta contributo UNPLI (art.8);
 - 1.4. Allegato D – Richiesta contributo pro loco iscritte all'Albo regionale (art.9);
2. di disporre la pubblicazione degli allegati di cui al precedente punto 1., anche in formato editabile, sul sito istituzionale della Regione Campania alla pagina dedicata all'Albo regionale delle Pro Loco
3. di notificare il presente provvedimento all'Agenzia Campania Turismo;
4. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, ai competenti Uffici per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C e sul portale regionale e, per opportuna conoscenza, all'Assessore alla Semplificazione amministrativa e Turismo.

GARGIULO

ALLEGATO A – Richiesta iscrizione Albo regionale pro loco

**ALLA REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE CULTURALI
E IL TURISMO
U.O.D. 05 – SVILUPPO E PROMOZIONE
TURISMO. PROMOZIONE UNIVERSIADI
proloco@pec.regione.campania.it**

OGGETTO: Richiesta iscrizione Albo regionale Pro Loco – Art. 3 del regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2, modificato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Pro Loco _____, con sede nel Comune di _____ C.A.P. _____, in Via/P.zza _____ n. _____, Codice Fiscale/P.IVA _____, Soci iscritti n. _____, Sito Internet _____, Pec _____, recapito telefonico dell'associazione _____ / _____ e del Presidente _____,

CHIEDE

l'iscrizione della Pro Loco _____ all'Albo regionale delle associazioni Pro Loco della Campania.

A tal fine, trasmette, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 18 del 8/08/2014, la seguente documentazione in copia conforme all'originale, prevista dall'art. 3 del Regolamento n. 2 del 06/03/2015, modificato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2, art. 3:

- atto costitutivo e statuto, registrati presso _____ al n. _____ del _____.
- bilancio preventivo per l'anno in corso, approvato dall'Assemblea dei Soci in data _____.
- modulo di attribuzione numero di codice fiscale/partita IVA;
- programma di attività dell'associazione volto al perseguimento degli obiettivi statutari e dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, comma 1 Regolamento, adeguatamente approvato;
- parere del Comitato regionale Unpli Campania;
- fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

AUTORIZZA

al trattamento dei dati nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data _____

Firma del Presidente della Pro Loco

ALLEGATO B – Attività e funzionamento pro loco

**ALLA REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE CULTURALI
E IL TURISMO
U.O.D. 05 – SVILUPPO E PROMOZIONE
TURISMO. PROMOZIONE UNIVERSIADI
proloco@pec.regione.campania.it**

e p.c.

**ALL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO
aretur@pec.it**

**OGGETTO: Comunicazione attività e funzionamento pro loco - Art. 5 del regolamento regionale 6 marzo 2015, n.2, modificato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n.2.
Attività anno _____**

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Pro Loco _____, numero di posizione albo regionale ____/____ con sede nel Comune di _____ C.A.P. _____, in Via/Piazza _____, n._____, Codice Fiscale/P.IVA _____, Soci iscritti n._____, Sito Internet _____, Pec _____, recapito telefonico dell'associazione _____ e del Presidente _____,

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che la Pro Loco sopra indicata ha svolto l'attività statutaria nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento citato in oggetto e a tal fine trasmette la seguente documentazione comprovante l'attività svolta nell'anno _____ e programmata per l'anno _____:

- Bilancio consuntivo per l'annualità _____, vidimato dai Revisori dei Conti ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data _____ (allegato n.____);
- Bilancio preventivo per l'anno in corso, approvato dall'Assemblea dei Soci in data _____ (allegato n.____);
- Relazione sull'attività svolta l'anno precedente ed in programmazione per l'anno in corso (allegato n. _____);
- Eventuale variazione o rinnovo degli organi statutari con i relativi verbali di Assemblea dei Soci (allegato n.____);
- Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

AUTORIZZA

al trattamento dei dati nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data _____

Firma del Presidente della Pro Loco

ALLEGATO C – Richiesta contributo UNPLI

ALL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO
aretur@pec.it

e, p.c.

ALLA REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE CULTURALI
E IL TURISMO
U.O.D. 05 – SVILUPPO E PROMOZIONE
TURISMO. PROMOZIONE UNIVERSIADI
proloco@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Assegnazione contributi Unpli - Art. 8 del regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2, modificato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2. Richiesta contributo attività anno _____.

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante del Comitato _____ UNPLI _____ con sede nel Comune di _____ C.A.P. _____, in Via/P.zza _____ n. _____, Codice Fiscale/P.IVA _____, Codice IBAN Comitato _____, Sito Internet _____, Pec _____, recapito telefonico Comitato _____ e del Presidente _____,

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'art. 25 della L.R. n. 18 dell'8/08/2014 per l'anno _____.

Avendo preso atto del Regolamento n. 2 del 06/03/2015 - modificato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2, allega, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- Bilancio preventivo per l'annualità _____, approvato dagli organi statutari in data _____ (allegato n. _____)
- Bilancio consuntivo per l'annualità _____, approvato dai Revisori dei conti e dagli organi statutari in data _____ (allegato n. _____)
- Relazione delle iniziative svolte e di quelle programmate per l'anno di riferimento (allegato n. _____)
- Documentazione comprovante l'attività svolta (allegato n. _____)
- Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

AUTORIZZA

al trattamento dei dati nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data _____

Firma del Presidente del Comitato UNPLI

ALLEGATO D – Richiesta contributo pro loco iscritte all’Albo regionale

ALL’AGENZIA CAMPANIA TURISMO

aretur@pec.it

e, p.c.

ALLA REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE

PER LE POLITICHE CULTURALI

E IL TURISMO

U.O.D. 05 – SVILUPPO E PROMOZIONE

TURISMO. PROMOZIONE UNIVERSIADI

proloco@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Assegnazione contributi associazioni pro loco iscritte all’albo regionale – Art. 9 del regolamento regionale 6 marzo 2015, n.2, modificato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

Richiesta contributo attività anno _____

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco _____, numero di posizione albo regionale ____/____ con sede nel Comune di _____ C.A.P. _____, in Via/Piazza _____, n. _____, Codice Fiscale/P.IVA _____, Soci iscritti n. _____, **Codice IBAN** _____, **Ass.ne** _____, **Sito Internet** _____, Pec _____, recapito telefonico _____ dell’associazione _____ e del Presidente _____,

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all’art. 25 della L.R. n. 18 dell’8/08/2014, per l’anno _____.

Avendo preso atto del Regolamento n. 2 del 06/03/2015, modificato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2, allega, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- Bilancio preventivo per l’annualità _____, approvato dalla Assemblea dei Soci in data _____ (allegato n. _____);
- Bilancio consuntivo per l’annualità _____, approvato dai Revisori dei conti e dalla Assemblea dei Soci in data _____ (allegato n. _____);
- Programma delle iniziative ed attività previste per l’annualità di riferimento, approvato dalla Assemblea dei Soci in data _____ (allegato n. _____);
- Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Inoltre, ai fini dell’attribuzione di ulteriore punteggio, allega la seguente documentazione (barrare esclusivamente le voci che interessano):

- Accordo formale sottoscritto con la/le ProLoco (iscritta/e all’albo regionale) _____ per la realizzazione dell’iniziativa _____ (allegato n. _____)
- Accordo formale sottoscritto con la/le Organizzazioni Associazioni di Categoria afferente/i il turismo _____ per la realizzazione dell’iniziativa _____ (allegato n. _____).
- Accordo formale sottoscritto con il Comune sede della Pro Loco per la realizzazione dell’iniziativa _____ (allegato n. _____).
- Materiale promozionale turistico: _____ (allegato n. _____).

ALLEGATO D – Richiesta contributo pro loco iscritte all’Albo regionale

- Copia contratto di locazione/comodato d’uso (debitamente registrato) o altro atto amministrativo equivalente attestante la disponibilità esclusiva, per l’anno_____, della sede ubicata in Via/P.zza _____ (allegato n._____).
- Attestato del competente ufficio comunale che comprova che la sede della Pro Loco è aperta al pubblico nei giorni:
 - o feriali (almeno 3 su 5)
 - o sabato
 - o domenica(allegato n._____).
- Attestato (facoltativo) del competente ufficio comunale che attesta il numero degli abitanti (allegato n. _____).

DICHIARA

altresi, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000:(barrare esclusivamente le dichiarazioni che interessano):

- nella sede della Pro Loco è attiva una postazione informatica con collegamento internet.
- per l’anno_____, dal giorno_____al giorno_____ è/sono assegnat___ alla Pro loco n. _____volontar___ del Servizio Civile (specificare periodo di servizio).

DICHIARA

infine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, che (alternativa all’attestazione del Comune):

- il numero degli abitanti del Comune di_____sede della Pro Loco, è di_____unità (ultimo rilevamento dati statistici).

AUTORIZZA

al trattamento dei dati nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data _____

Firma del Presidente della Pro Loco



Decreto Dirigenziale n. 102 del 29/10/2021

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 9 - Ufficio del Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

Oggetto dell'Atto:

Approvazione dell'avviso pubblico e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021

IL DIRIGENTE

CONSIDERATA la relazione istruttoria Prot. 2021.0535477 28/10/2021 del Responsabile del procedimento in base alla quale, tra l'altro:

- A) con l'Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, Repertorio atti n. 936, sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;
- B) con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la nuova "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" di cui all'allegato "A", della stessa;
- C) la Deliberazione di GIUNTA REGIONALE N. 466 del 27/10/2021, tra l'altro, ha stabilito: di quantificare il Fondo per l'Associazionismo per l'anno 2021 - costituito dalle risorse erariali dell'importo di euro 86.874,41, e dalle risorse regionali di cui al Cap. Uscita U00302 dell'importo di euro 86.239,52 - nell'importo totale di euro 173.113,93 da destinare interamente al Contributo Ordinario di cui al punto 4 della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale approvata con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale; di approvare le Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, per la definizione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso allo stesso, allegata al medesimo atto per costituirne parte integrante e sostanziale, garantendo il sostegno alle forme associative già costituite e funzionanti sul territorio campano; di confermare il rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 12/11/2020, in ragione del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comunità Montane; di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida allegata alla stessa deliberazione, nonché alla adozione degli atti conseguenziali;

DECRETA

1. di approvare l'avviso pubblico e la modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021 con acclusa informativa per il trattamento dei dati personali che si allegano al presente decreto;
2. di stabilire - a pena di inammissibilità e di esclusione - quale termine perentorio ultimo di scadenza per la presentazione delle Istanze di Contributo Ordinario per l'anno 2021, la data del 20 novembre 2021;
3. di stabilire che le Istanze devono pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: us09@pec.regione.campania.it;
4. di comunicare che la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerenti il procedimento è assegnata al Funzionario amministrativo Sig. Modestino Renna;
5. di riservare ad altro decreto dirigenziale, sulla base della istruttoria, l'approvazione degli elenchi delle istanze di contributo ordinario 2021 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i relativi punteggi, e dei riparti del Contributo Ordinario per l'anno 2021 per la relativa assegnazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e di inviare lo stesso decreto: all'Ufficio competente per la pubblicazione nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale della Giunta della Regione Campania ed alla Redazione del Portale della Regione Campania per la pubblicazione ed all' U.D.C.P. 40 03 03 Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – U.R.P.-



Giunta Regionale della Campania
Ufficio per il Federalismo
e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL
CONTRIBUTO ORDINARIO
A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L' ANNO 2021

PREMESSA

Con l'Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, Repertorio atti n. 936, sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale.

Con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la nuova "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" di cui all'allegato "A", della stessa

La Deliberazione di GIUNTA REGIONALE N. 466 del 27/10/2021, tra l'altro, ha stabilito: di quantificare il Fondo per l'Associazionismo per l'anno 2021 - costituito dalle risorse erariali dell'importo di euro 86.874,41, e dalle risorse regionali di cui al Cap. Uscita U00302 dell'importo di euro 86.239,52 - nell'importo totale di euro 173.113,93 da destinare interamente al Contributo Ordinario di cui al punto 4 della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale approvata con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale; di approvare le Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, per la definizione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso allo stesso, allegate allo stesso atto per costituirne parte integrante e sostanziale, garantendo il sostegno alle forme associative già costituite e funzionanti sul territorio campano; di confermare il rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 12/11/2020, in ragione del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comunità Montane; di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida allegate alla presente deliberazione, nonché alla adozione degli atti consequenziali.

1) BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una comunità montana ad esclusione delle unioni di comuni costituite anteriormente alla data di adozione della *Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*" di cui alla Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale.
3. Per poter accedere al contributo le forme associative devono gestire ed esercitare attualmente e al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2021, in maniera integrale, almeno tre funzioni

fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.;

4. I Comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza;

5. Le comunità montane e le unioni di comuni possono accedere al Contributo Ordinario purché, all'atto della presentazione dell'Istanza di Contributo Ordinario, sussista specifico atto di delega da parte dei consigli dei comuni partecipanti per i servizi e le funzioni per i quali si richiede il contributo stesso;

6. Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative.

7. Tale contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili.

8. Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti; struttura demografica della forma associativa; livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata.

9. Per l'ammissione al contributo ordinario le unioni di comuni e le comunità montane devono presentare specifica Istanza di Contributo entro il termine perentorio ultimo di scadenza del 20 novembre 2021, a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza.

10. Le unioni di comuni e le comunità montane possono presentare esclusivamente una istanza di contributo.

11. L'Istanza di Contributo deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei comuni partecipanti.

12. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

13. La concessione del contributo avviene nei limiti delle risorse ad esso attribuite con la deliberazione di quantificazione del Fondo per l'Associazionismo.

14. Le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 241/1990.

15. I suddetti requisiti e presupposti sono richiesti a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di Contributo.

2) PROCEDURA - MODULISTICA - REQUISITI

Per poter accedere al Contributo Ordinario per l'anno 2021 le forme associative devono produrre (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 1 allegato), Istanza di Contributo Ordinario sottoscritta mediante la firma digitale ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore, dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione o Presidente della Comunità Montana) ed inviarla esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata alla Giunta Regionale della Campania - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, con le formalità e le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio ultimo di scadenza del 20 novembre 2021, il tutto a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza.

Nel caso di Unioni di Comuni la suddetta Istanza di Contributo - deve essere necessariamente sottoscritta, con le modalità previste dalla vigente normativa, da tutti i Rappresentanti Legali dei Comuni partecipanti a pena di inammissibilità e di esclusione della istanza.

Per poter accedere al contributo le forme associative devono inviare, a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo, esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 2 allegato) unitamente alla suddetta Istanza di contributo per costituirne parte integrante e sostanziale, dichiarazione resa con le formalità e le modalità di cui alla vigente normativa, ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritta mediante la firma digitale ovvero sottoscritta e

presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità dei sottoscrittori, congiuntamente dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione o Presidente della Comunità Montana), dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale o dal Segretario della Comunità Montana, da cui risulti:

- che il Contributo Ordinario per l'anno 2021 che si richiede è destinato a sostenere la Forma Associativa nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento 2021 e già attivi a far data dal 31 dicembre dell'anno 2020;
- che la forma associativa è effettivamente attiva a far data già dal 31 dicembre dell'anno 2020 e gestisce ed esercita attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2021, in maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali dei Comuni tra quelle individuate all'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12 e ss.mm.ii.;
- (nel caso di Unione di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità Montana) che la Forma Associativa è stata costituita con il relativo statuto anteriormente alla data di adozione della *Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*, vale a dire anteriormente alla data del 18 settembre 2008;
- che sussiste specifico atto di delega-conferimento alla suddetta Forma Associativa da parte dei Consigli dei Comuni partecipanti per le funzioni ed i servizi organizzati e svolti in maniera associata per i quali si richiede il contributo stesso;
- che sussiste apposito accordo-convenzione preordinato all'esercizio associato da parte della suddetta Forma Associativa di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 dai rappresentanti legali dei Comuni deleganti le funzioni ed i servizi stessi e dai rappresentanti legali delle Comunità Montane o Unioni di Comuni per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
- che sussiste specifica deliberazione del Consiglio generale delle Comunità Montane o del Consiglio dell'Unione di Comuni di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
- che sussiste specifica deliberazione dei Consigli Comunali interessati di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
- che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della Comunità Montana/Unione di Comuni sono ancora attivi, rientrano tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni, sono rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedono l'impiego di risorse organizzative;
- che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della Comunità Montana/Unione di Comuni non sono svolti singolarmente dai Comuni e che le funzioni ed i servizi svolti in forma associata non sono svolti da più di una forma associativa;

il tutto a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo.

Per poter accedere al contributo le forme associative devono inviare, a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo, esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 3 allegato) unitamente alla suddetta Istanza di contributo per costituirne parte integrante, dichiarazione resa (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 3 allegato) con le formalità e le modalità di cui alla vigente normativa, ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritta mediante la firma digitale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità dei sottoscrittori, congiuntamente dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione o Presidente della Comunità Montana), dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale o Segretario della Comunità

Montana, da cui risulti la sussistenza dei requisiti, dei fatti e degli elementi rilevanti per il calcolo dei punteggi e del Contributo Ordinario secondo i criteri ed i parametri di cui al presente avviso.

3) CRITERI E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri:

- a. **Tipologia e numero di funzioni gestite (max punti 35);**
- b. **Tipologia e numero di servizi gestiti (max punti 10);**
- c. **Struttura demografica della forma associativa (max punti 40);**
- d. **Livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata (max punti 15).**

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. a), sono attribuiti **punti 5**, fino ad un **max di 35**, per ogni funzione fondamentale in più rispetto alla terza, gestita ed esercitata attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2021, in maniera integrale, in forma associata, rientrante tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.;

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. b), sono attribuiti **punti 0,5**, fino ad un **max di 10**, per ogni servizio anche non rientrante in funzioni fondamentali (saranno esclusi dalla valutazione i servizi rientranti nella funzione fondamentale svolta integralmente) gestito ed esercitato in forma associata e già attivo a far data dal 31 dicembre dell'anno 2020;

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. c), si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- **punti 0,5** per ogni Comune partecipante alla forma associativa fino ad un **max di 5 punti**;
- **punti 3** per ogni Comune associato che sia tenuto ad esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12, e ss.mm.ii., **fino ad un max di 15**;
- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la popolazione residente media più bassa (popolazione residente complessiva/numero dei comuni) al 1° gennaio 2021 secondo il dato ISTAT, e attribuzione di punti alle altre forme associative, arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

$$\text{Punteggio Istanza in esame} = \frac{\text{Popolazione residente media più bassa} \times 10}{\text{Popolazione residente media dell'istanza in esame}}$$

- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la densità demografica più bassa (popolazione residente complessiva/superficie complessiva in kmq) al 1° gennaio 2021 secondo il dato ISTAT, e attribuzione di punti alle altre forme associative arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

$$\text{Punteggio Istanza in esame} = \frac{\text{Densità demografica più bassa} \times 10}{\text{Densità demografica dell'istanza in esame}}$$

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. d), si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- **punto 1** per ogni unità di personale dichiarata come stabilmente destinata alla forma associativa per un **max di 10**; per personale stabilmente destinato si intende sia il personale dipendente della Comunità Montana o dell'Unione di Comuni impiegato per il 100% dell'orario di lavoro nella gestione associata, sia il personale dipendente dei comuni partecipanti che sia stato trasferito a qualsiasi titolo alla Comunità Montana o all'Unione di Comuni per la gestione associata;

- **punto 1** per ogni ufficio unico dichiarato fino ad un **max di 5**; in particolare per ufficio unico si intende che le funzioni ed i servizi dichiarati siano gestiti ed esercitati direttamente da uffici che non si sovrappongono ma si sostituiscono integralmente alle strutture dei singoli Comuni partecipanti, con l'individuazione di un'unica figura alla quale è attribuita la responsabilità; non è necessario che tale responsabile sia dipendente della Comunità montana o dell'Unione di Comuni, potendo essere anche un dipendente di uno dei Comuni partecipanti che viene stabilmente destinato alla gestione associata.

Il Contributo Ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa vale a dire a ciascuna Comunità montana o Unione di comuni è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente, ottenuto applicando i sopra riportati criteri e parametri, moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i beneficiari.

4) ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, sulla base dell'istruttoria da espletare nell'osservanza delle Linee Guida di cui alla Deliberazione di GIUNTA REGIONALE N. 466 del 27/10/2021 e dei criteri e dei parametri dettagliati nel presente avviso pubblico, provvederà ad approvare con decreto dirigenziale gli elenchi delle istanze di Contributo Ordinario 2021 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i relativi punteggi, ed i riparti del Contributo Ordinario per l'anno 2021 per la relativa assegnazione. L'efficacia dei riparti è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica e al rispetto degli equilibri di bilancio e degli obblighi di concorrenza agli obiettivi di finanza pubblica.

5) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al presente avviso viene allegata informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021

ISTANZA DI CONTRIBUTO

Protocollo N. _____
Data _____

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA
 INVIO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Pec: us09@pec.regione.campania.it

FORMA ASSOCIATIVA (barrare con una X):

Comunità montana

Unione di Comuni il cui territorio non è compreso neppure in parte nell'ambito territoriale di Comunità Montane

Unione di Comuni il cui territorio è compreso anche in parte nel territorio di una Comunità Montana purché costituite anteriormente alla data del 18 settembre 2008.

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

--

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

(Cognome)

--

(Nome)

--

CODICE FISCALE DELL'ENTE

--

RECAPITI TELEFONICI

--

INDIRIZZO DELL'ENTE

--

MODALITÀ DI PAGAMENTO

IBAN	ISTITUTO
	<i>Descrizione dell'Istituto Bancario o la sede del conto corrente postale</i>

E-MAIL

--

PEC

--

DATI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Cognome)

--

(Nome)

--

(Incarico e inquadramento)

--

(Amministrazione di appartenenza)

--

(Recapiti telefonici)

--

(Indirizzo E-mail)

--

Il/La sottoscritto/a..... nato a..... il..... residente in..... via..... n..... in qualità di Rappresentante Legale della suddetta Forma associativa Comunità Montana/Unione di Comuni (*indicare denominazione*)..... costituita dai Comuni di.....
 che svolge ed esercita effettivamente funzioni e servizi gestiti in forma associata e già attivi a far data dal 31 dicembre 2020, per i seguenti Comuni:

N	Comune	Codice Fiscale del Comune	Indirizzo	e-mail	Popolazione residente complessiva al 1° gennaio 2021	Superficie espressa in Km ²
1						
2						
3						
4						
5						
6						
e c c.						

CHIEDE

in nome e per conto della stessa Forma associativa di poter accedere al Contributo Ordinario per l'anno 2021 da destinare alle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento 2021 e già attivi a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente.

**FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'ENTE CHE PRESENTA L'ISTANZA**

I sottoscritti:

- Rappresentante Legale della Comunità Montana/Unione di Comuni: _____
- Responsabile del procedimento relativo all'istanza di contributo ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, della Comunità Montana/Unione di Comuni: _____

DICHIARANO

di aver ricevuto l'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, e di aver preso visione della stessa.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'ENTE CHE PRESENTA L'ISTANZA**

Regione Campania
 Data: 28/10/2021 15:13:54; PG/2021/0635477

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO
A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L' ANNO 2021

Protocollo N. _____
Data _____

Pec:

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI
E DELLA SICUREZZA INTEGRATA
INVIO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Pec: us09@pec.regione.campania.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto/a _____ Rappresentante Legale della
Comunità Montana/Unione dei Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____

Io sottoscritto/a _____ Responsabile del procedimento
relativo all'istanza di contributo ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, della Comunità
Montana/Unione di Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____

Io sottoscritto/a _____ Responsabile del Servizio Finanziario
della Comunità Montana/Unione di Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____

Io sottoscritto/a _____ Segretario Comunale
della Comunità Montana/Unione di Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76, D.P.R. n. 445/2000), in relazione all'Istanza di contributo del.....

DICHIARO

1. e confermo quanto indicato in premessa;
2. che il Contributo Ordinario per l'anno 2021 che si richiede è destinato a sostenere la Comunità Montana _____/Unione di Comuni _____ (indicare denominazione della forma associativa) nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento 2021 e già attivi a far data dal 31 dicembre dell'anno 2020;
3. che la Comunità Montana _____/Unione di Comuni _____ è effettivamente attiva a far data già dal 31 dicembre dell'anno 2020 e gestisce ed esercita attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2021, in maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali dei Comuni tra quelle individuate all'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12 e ss.mm.ii.;

4. (nel caso di Unione di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità Montana) che la suddetta Forma Associativa è stata costituita con il relativo statuto anteriormente alla data di adozione della *Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*, vale a dire anteriormente alla data del 18 settembre 2008;
5. che sussiste specifico atto di delega-conferimento alla suddetta Forma Associativa da parte dei Consigli dei Comuni partecipanti per le funzioni ed i servizi organizzati e svolti in maniera associata per i quali si richiede il contributo stesso;
6. che sussiste apposito accordo-convenzione preordinato all'esercizio associato da parte della suddetta Forma Associativa di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 dai rappresentanti legali dei Comuni deleganti le funzioni ed i servizi stessi e dai rappresentanti legali delle Comunità Montane o Unioni di Comuni per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
7. che sussiste specifica deliberazione del Consiglio generale delle Comunità Montane o del Consiglio dell'Unione di Comuni di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
8. che sussiste specifica deliberazione dei Consigli Comunali interessati di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata;
9. che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della Comunità Montana _____/Unione di Comuni _____ sono ancora attivi, rientrano tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni, sono rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedono l'impiego di risorse organizzative;
10. che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della Comunità Montana _____/Unione di Comuni _____ non sono svolti singolarmente dai Comuni e che le funzioni ed i servizi svolti in forma associata non sono svolti da più di una forma associativa;
11. di aver ricevuto l'**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, e di aver preso visione della stessa.

-allego, unitamente alla presente dichiarazione, copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscritto dichiarante.

Data, _____

Firma del dichiarante

Rappresentante Legale della Forma Associativa

Firma del dichiarante

Responsabile del Procedimento

Firma del dichiarante

Responsabile del Servizio Finanziario

Firma del dichiarante

Segretario Comunale

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO
A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L' ANNO 2021

Protocollo N. _____
Data _____

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI
E DELLA SICUREZZA INTEGRATA
INVIO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Pec: us09@pec.regione.campania.it

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto/a _____ Rappresentante Legale
della Comunità Montana/Unione di Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____
_____;

Io sottoscritto/a _____ Responsabile del procedimento
relativo all'istanza di contributo ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, della Comunità
Montana/Unione di Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____

Io sottoscritto/a _____ Responsabile del Servizio Finanziario
della Comunità Montana/Unione di Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____
_____;

Io sottoscritto/a _____ Segretario Comunale
della Comunità Montana/Unione di Comuni: _____ codice fi-
scale _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____
via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email _____
_____;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76, D.P.R. n. 445/2000), in relazione all'Istanza di contributo del.....

DICHIARO

1. e confermo quanto indicato in premessa;
2. che la popolazione residente complessiva al 1° gennaio 2021 secondo il dato ISTAT della suddetta forma associativa è pari a n. _____ abitanti;
3. che la superficie complessiva della suddetta Forma Associativa _____ è pari a _____ Kmq;
4. che la suddetta Comunità Montana/Unione di Comuni _____ gestisce ed esercita attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2021, in maniera integrale, in forma associata le seguenti funzioni

Regione Campania
Data: 28/10/2021 15:13:54; PG/2021/0635477

fondamentali tra quelle individuate all'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12 e ss.mm.ii.:

N.	Funzioni Fondamentali	Data di attivazione della funzione
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

5. che la suddetta Comunità Montana/Unione di Comuni _____ gestisce ed esercita in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento 2021 i servizi seguenti già attivi a far data dal 31 dicembre dell'anno 2020 (esclusi i servizi rientranti nelle funzioni fondamentali svolte integralmente di cui al punto precedente):

N.	Servizi	Data di attivazione del servizio
1		
2		
3		
4		
ecc.		

6. che i Comuni partecipanti alla Forma Associativa sono numero: _____;
7. che i Comuni partecipanti alla Forma Associativa obbligati ai sensi dell'art. 14, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12, e ss.mm.ii., sono numero: _____;
8. che per la gestione e l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di seguito indicati sono stati costituiti i seguenti Uffici Unici con l'indicazione del relativo Responsabile:

N.	Ufficio Unico	Responsabile	Funzione o Servizio
1			
2			
3			
4			
ecc.			

9. che le unità di personale stabilmente destinate alla forma associativa per l'esercizio delle funzioni e dei servizi nella gestione associata sono le seguenti:

N.	Ente	Risorse Umane stabilmente destinate alla gestione associata	Funzione o Servizio
1			
2			
3			
4			
ecc.			

Regione Campania
Data: 28/10/2021 15:13:54, PG/2021/0635477

10. di aver ricevuto l'**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, e di aver preso visione della stessa.

-allego, unitamente alla presente dichiarazione, copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscritto dichiarante.

Data, _____

Firma del dichiarante

Rappresentante Legale della Forma Associativa

Firma del dichiarante

Responsabile del Procedimento

Firma del dichiarante

Responsabile del Servizio Finanziario

Firma del dichiarante

Segretario Comunale

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

L'Ufficio speciale: 60 09 00 Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata e la U.O.D. 60 09 01 Rapporti con Enti locali, (*nel seguito per brevità "Titolari"*), con sede in Napoli, via Don Bosco 9/E – 80141, tel. 081/7962237 8325-8313 8344-8427, indirizzo p.e. dell' Ufficio speciale: Ufficio per il Federalismo dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata : us09@regione.campania.it, indirizzo p.e.c. : us09@pec.regione.campania.it , in qualità di Titolari Delegati al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilasciano le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/ 679.

I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

DATA PROTECTION OFFICER

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo dott. Vincenzo Fragomeni, nomina con D.P.G.R.C. n. 55 del 09/03/2021, Via Santa Lucia, 81 – Napoli, 80132 tel. 0817962413, e-mail: dpo@regione.campania.it, pec: dpo@pec.regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali da Lei forniti, o in uso presso l'Ufficio speciale: 60 09 00 Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata, U.O.D. 60 09 01 Rapporti con Enti locali, sono necessari per dar seguito all'istruttoria finalizzata alla: a) approvazione degli elenchi delle istanze di Contributo Ordinario 2021 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i relativi punteggi, e dei riparti del Contributo Ordinario per l'anno 2021, per la relativa assegnazione; b) liquidazione del Contributo Ordinario.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*) e all'art. 6, par. 1, lett. e) (*"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*).

Qualora ne ricorra l'ipotesi, Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione richiesta:

- a. Dati comuni identificativi (cognome, nome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, posta elettronica, codice IBAN ecc.).
- b. qualora ne ricorra l'ipotesi: categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

Uffici dell'Amministrazione: Direzione generale per le Risorse finanziarie 50 13 00.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ufficio speciale: 60 09 00 Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata, U.O.D. 60 09 01 Rapporti con Enti locali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** ex art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- **Diritto di rettifica** ex art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.

- **Diritto alla cancellazione** ex art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

- **Diritto di limitazione del trattamento** ex art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- **Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento** ex art. 19

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

- **Diritto alla portabilità dei dati** ex art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.

- **Diritto di opposizione** ex art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

- **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione** ex art. 22

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a:

Ufficio speciale: 60 09 00 Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata.

Indirizzo posta elettronica: us09@pec.regione.campania.it ; us09@regione.campania.it .

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: protocollo@gdpd.it; pec: protocollo@pec.gdpd.it/urp@gdpd.it;

- via fax: 06 696773785;

- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia 11, cap 00187, ovvero alternativamente mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento–C.F.01009760628- Delibera n. 575 del 20.10.2021_ -Concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico disciplina di Radiologia.

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 575 del 20.10.2021 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, dal D.P.R. n. 487/94 e dal CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Medico disciplina di Radiologia.

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all'art. 15 D.Lgs. 30.12.92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs. 19.6.99 n.229, D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e al D.P.R. 10.12.97 n. 483.

In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15.5.1997).

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati.

Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie previste da leggi speciali.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la presentazione delle domande e l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso:

REQUISITI GENERALI

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/94;

b) idoneità fisica all'impiego:

1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego con osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

REQUISITI SPECIFICI

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine. Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. In ottemperanza alla Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 547 e successiva modifica con Legge n.60 del 25/06/2019 di conversione in Legge, con modificazioni, del D.L.n.35 del 30/04/2019 e Legge n.8 del 28/02/2020, che all'art.5-bis così recita *“All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 547, le parole <<I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso>> sono sostituite dalle seguenti <<A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti”* sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separate. Al riguardo si precisa che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, come previsto dal legislatore.

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione del concorso, oltre che alla data di scadenza del bando, anche alla data dell'effettiva immissione in servizio.

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazione apposita clausola contrattuale che stabilisce l'obbligo di permanenza presso l'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento per un periodo non inferiore ai 5 anni.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito aziendale, dovrà riportare le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (**pec**), presso cui deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria informazione,
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
- 5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 6) il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione, indicando i titoli di studio posseduti con l'indicazione dell'istituto presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero dovrà risultare l'equipollenza (decreto di equiparazione);
- 7) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94);
- 8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 10) di essere (o non essere) portatore di handicap e di richiedere, per lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla propria condizione, i seguenti ausili e la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi;
- 11) il consenso al trattamento dei dati personali. I dati saranno raccolti presso l'A.O. "San Pio", nonché presso la ditta fornitrice della piattaforma informatica.
- 12) di accettare senza riserve tutte le clausole e le condizioni contenute nel bando .

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso i candidati dovranno necessariamente effettuare un bonifico di 10,00 Euro (Dieci Euro) intestato al Tesoriere dell'A.O. San Pio, presso la:

Banca Popolare Pugliese – Via Luigi Luzzatti, 8 – 73046 Matino (LE)

Coordinate IBAN: IT72A0526279748T20990001221

SWIFT CODE: BPPUIT33

Nella Causale dovranno specificare "COGNOME NOME contributo Concorso Pubblico Disciplina di Radiologia A.O. San Pio".

La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO <https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it>

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito <https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it>, come sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo non festivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza**. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (nel caso sia festivo, il primo giorno feriale successivo). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte**.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: <https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/>, **Clickare su “pagina di registrazione”** ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

- **Clickare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**

- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il **POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI** richiesti per l’ammissione al concorso.

- Si inizia dalla scheda “**Anagrafica**”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccando il bottone “*aggiungi documento*” (dimensione massima 1 mb).

- Per iniziare la compilazione cliccare il tasto “**Compila**” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”.

- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione (**cliccando su Conferma Invio**).

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al Concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’**upload** direttamente nel format on line. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- documento di identità valido;
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria)
- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) e **FIRMATA** della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
- la certificazione medica attestata lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi

aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

- le pubblicazioni effettuate.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "**STAMPA DOMANDA**".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, **alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare con sé e consegnare:**

- 1) **mail di conferma iscrizione;**
- 2) **il documento di riconoscimento valido;**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate **ESCLUSIVAMENTE** tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Non saranno in alcun caso accettate richieste di assistenza telefonica.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l'invio on-line della domanda è **possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, **tramite la funzione Annulla domanda.**

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO.

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" - Via dell'Angelo, 1 - 82100 - Benevento non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione allegata sul format on line della domanda, nel caso in cui il testo dei documenti non risultasse conforme a quanto richiesto e/o poco leggibile.

AMMISSIONE AL CONCORSO

L'amministrazione provvederà con apposito atto all'ammissione dei candidati al concorso, previa verifica dei requisiti indicati dal presente bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità degli art. 5 e 6 del medesimo D.P.R..

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni sono pubbliche.

L'esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi alla procedura concorsuale saranno convocati, nei termini fissati dal D.P.R. 483/97, ESCLUSIVAMENTE esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito aziendale <http://aosanpio.it> - **Sezione Bandi di Concorso**. E' fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della "mail di avvenuta consegna".

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire che la prova orale potrà avvenire nello stesso giorno della prova pratica.

La data e l'ora e la sede delle prove d'esame, nei termini sopra precisati, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale <http://aosanpio.it> nella sezione Bandi di concorso. Tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti.

La mancata presentazione alle prove d'esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.

L'elenco dei candidati ammessi verrà, altresì, pubblicato sul sito Aziendale, nella sezione Bandi di Concorso.

SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio per la designazione dei componenti della Commissione esaminatrice, saranno effettuate presso l'UOC Risorse Umane dell'A.O. "San Pio" sita in Via dell'Angelo, 1 82100 – Benevento, in seduta pubblica, alle ore 12,00 del secondo martedì successivo alla data di scadenza del termine utile per le presentazioni delle domande di partecipazione ovvero nei martedì successivi a cadenza bisettimanale, presso la medesima sede ed ora, fino al compimento delle operazioni.

PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Le prove d'esame sono articolate nel modo seguente:

PROVA SCRITTA:

Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA:

1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:

Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Le Commissioni dispongono complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti :

- 1) titoli di carriera massimo PUNTI 10
- 2) titoli accademici e di studio massimo PUNTI 3
- 3) pubblicazioni e titoli scientifici PUNTI 3

4) curriculum formativo e professionale massimo PUNTI 4

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati e ai criteri nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Per la valutazione, pertanto, dei titoli di carriera delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei curricula, nonché dei titoli accademici e di studio si applicheranno i criteri di cui agli articoli 11 e 27 del citato decreto. La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e delle prove d'esame.

GRADUATORIA

Il Rappresentante Legale dell'Azienda, riconosciuta la validità degli atti, con proprio provvedimento, immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

Ai sensi della legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 547 e successiva modifica con Legge n.60 del 25/06/2019 di conversione in Legge, con modificazioni, del D.L.n.35 del 30/04/2019 e Legge n.8 del 28/02/2020, che all'art.5-bis così recita "*All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 547, le parole <<I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso>> sono sostituite dalle seguenti <<A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti>>*", sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata". Al riguardo si precisa che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, come previsto dal legislatore.

La graduatoria degli idonei, recante, tra gli altri, i nominativi dei vincitori del concorso, e la graduatoria separata degli specializzandi, sono approvate con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ed è immediatamente efficace. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale <http://aosanpio.it> nella sezione bandi di concorso e tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti.

ADEMPIMENTI E NOMINA DEI VINCITORI

L'Azienda, prima di procedere all'immissione in servizio mediante sottoscrizione di contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici, nonché eventuali che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito.

Qualora, a seguito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.

La nomina del vincitore e l'assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.

L'immissione in servizio è, altresì, condizionata alla sussistenza dei presupposti economici ed organizzativi, salva la compatibilità con la normativa relativa alle assunzioni, tenuto altresì conto che l'azienda, prima di procedere all'assunzione, dovrà verificare il rispetto del limite di spesa del personale stabilito dalla legge 191/2009 (-1,4 della spesa del personale 2004).

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.

Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.

Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto dal vigente CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.

Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che, già dirigenti della stessa azienda o altra azienda o ente del comparto, a seguito di pubblico concorso, cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo

abbiano già superato nella medesima qualifica e per la disciplina presso altre Amministrazioni secondo le modalità specificate nel CCNL Area Dirigenza Medica vigente. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 502/92. Con la sottoscrizione del contratto e l'immissione in servizio è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende ospedaliere.

DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed, in particolare, al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994. L'Azienda garantisce le pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 125/91 e dell'art. 35 e dell'art.57 del D.Lgs. 165/2001.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Con la partecipazione al concorso il candidato accetta tutte le condizioni previste dal bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, riaprire e/o prorogare i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi “A.O. “San Pio” –Via dell'Angelo,1 – 82100 - Benevento dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 al numero 082457556.

Per **IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giovanni Di Santo

Firmato Digitalmente